

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE**

Nella persona dell'Avv. Antonia Maria Brunetti ha pronunciato, a norma dell'art. 132 c.p.c. nel testo riformato a seguito della Legge n. 69 del 2009, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta il 29 marzo 2017 al n. *omissis* R.G., vertente

**TRA**

**CLIENTE**

*attore*

**CONTRO**

**SOCIETÀ DI FINANZIAMENTO**

*convenuta*

**OGGETTO: AZIONE DI RIPETIZIONE**

Discussa e riservata per la decisione all'udienza del 25 settembre 2017 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e nel verbale di relativa udienza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE**

La domanda merita rigetto.

Nel caso *de quo* si verte sulla ripetizione di somme ritenute non dovute per costi e commissioni considerata l'estinzione anticipata del prestito, orbene per espressa previsione contrattuale (cfr. all. 2) l'attore ha accettato che in caso di estinzione anticipata del prestito gli importi relativi alla commissione intermediario mandante, commissione **SOCIETÀ DI FINANZIAMENTO**, commissione agente, rivalsa oneri erariali, spese istruttoria e premi assicurativi non venissero rimborsati attesa la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt., 1341, comma 2 e 1342 c.c..

La clausola contrattuale *de qua*, in quanto munita di doppia sottoscrizione, deve ritenersi legittima non essendo in contrasto con l'art. 125 T.U.B., peraltro entrato in vigore in data successiva a quella di conclusione del contratto in essere.

Avendo parte attrice espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nessun importo gli potrà essere restituito.

*Sentenza, Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti n. 387 del 27 settembre 2017*

Tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono eccezionali ragioni di equità sostanziale che inducono il giudicante a ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio,

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Potenza, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. *omissis* R.G. così provvede:

- 1) rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Potenza, addì 26 settembre 2017

Il Giudice di Pace  
Avv. Antonia Maria Brunetti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS